

COMUNE DI GALATRO
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

REGOLAMENTO PER IL
FUNZIONAMENTO DEL
CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con delibera del Consiglio Comunale N. 17 Del. 25.06.2007
Modificato con delibera C.C. N. 32 del 21.9.2007 relativamente all'art. 10
(In grassetto le modifiche apportate)

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 – Ambito d’applicazione

- 1.- L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio del Comune di Galatro sono disciplinati dalle norme di legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
- 2.- Su tutte le questioni che si presentino nel corso delle sedute consiliari e non siano disciplinate dalle norme di cui al precedente comma decide il Sindaco nella sua qualità di Presidente del Consiglio che può richiedere il parere del Segretario Comunale.
- 3.- In caso di contestazione delle decisioni del Sindaco-Presidente del Consiglio, la questione viene rimessa al Consiglio.

Art. 2 - Sede delle riunioni

- 1.- Le riunioni si tengono di regola nella Sala Consiliare del Comune.
- 2.- Il Sindaco-Presidente del Consiglio, può stabilire di riunire il Consiglio in sede diversa quando ciò sia reso necessario dall’inagibilità o indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze o avvenimenti che richiedono l’impegno e la solidarietà generale della comunità.
- 3.- In casi straordinari quali per esempio: finalità culturali, politiche, per cerimonie ed iniziative pubbliche a livello provinciale o regionale, gemellaggi, e qualora sia necessario partecipare a riunioni congiunte con altri organi assembleari, il luogo di riunione può essere fissato fuori dal territorio comunale.
- 4.- All'esterno del luogo di riunione dovrà essere esposta la bandiera nazionale e quella della U.E. così come previsto dalla legge.
- 5.- Nella sala è vietato fumare.

Art. 3 - Entrata in carica dei Consiglieri

- 1.- I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione. Il Consiglio inizia la sua attività con la convalida dei consiglieri eletti.
- 2.- Il Consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi dopo la

pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, all'adozione di atti urgenti e improrogabili.

TITOLO II
CAPO I
COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO

Art. 4 – Prima seduta del Consiglio – Adempimenti

1.- La prima seduta del Consiglio comunale è convocata, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. La prima seduta del Consiglio Comunale eletto è convocata dal Sindaco, che assume di diritto le funzioni di Presidente del Consiglio ai sensi dell'art. 35 dello Statuto.

2.- Nella seduta di insediamento il Consiglio Comunale procede alla convalida degli eletti, alla presa d'atto della nomina della Giunta e del Vice Sindaco da parte del Sindaco, alla presa d'atto della costituzione dei gruppi consiliari e nomina dei Capigruppo, nonché alla nomina della Commissione Elettorale Comunale. Nella stessa seduta il Sindaco presta il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

3.- L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno sette giorni prima della data fissata per l'adunanza.

4.- Alla prima seduta i Consiglieri possono intervenire anche se contro la loro elezione sia stato proposto reclamo e possono partecipare alla deliberazione consiliare della loro convalida.

Art. 5 - Dimissioni .

1.- Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo del Comune secondo l'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

2.- Il Consiglio entro e non oltre 10 giorni deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

3.- Non si procede alla surroga quando le dimissioni contestuali o rese anche con separati atti purché contemporaneamente presentati al protocollo riguardino la metà più uno dei consiglieri, non computando a tal fine il Sindaco.

Art. 6 - Supplenza in caso di sospensione di Consiglieri comunali

1.- Nel caso di sospensione di un Consigliere ai sensi di legge, il Consiglio, nella prima riunione successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato dopo gli eletti il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione .

CAPO II GRUPPI E COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 7 - Organizzazione dei Gruppi consiliari.

1. - I Consiglieri eletti nella medesima lista formano Gruppi consiliari che si costituiscono nella prima seduta del Consiglio comunale.

2. - Ciascun Gruppo è costituito di norma da almeno due Consiglieri, tuttavia, se una lista concorrente alle elezioni abbia conseguito un solo seggio in Consiglio, il Consigliere eletto viene considerato Gruppo a tutti gli effetti.

3. - Prima dell'inizio dell'adunanza di insediamento del Consiglio, con lettera sottoscritta da tutti i componenti del Gruppo, deve essere comunicata al Sindaco-Presidente del Consiglio l'avvenuta costituzione dei Gruppi Consiliari e il nome del Capogruppo. Il Consiglio comunale prende atto di tale designazione. In mancanza di tale comunicazione viene considerato Capogruppo il Consigliere del Gruppo non componente la Giunta, che ha riportato il maggior numero di voti. Per i gruppi costituiti dall'unico consigliere eletto in una lista, lo stesso ha le funzioni e le prerogative di Capogruppo.

4. - Il Consigliere che, all'inizio o nel corso del mandato, intende appartenere ad un Gruppo diverso da quello della lista in cui è stato eletto, ne dà comunicazione scritta al Sindaco-Presidente del Consiglio, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del Presidente del gruppo al quale aderisce. Il Consiglio comunale prende atto di tali modificazioni.

5. - I Consiglieri, in numero inferiore a due, che intendano costituire un gruppo

autonomo, devono darne comunicazione sottoscritta da tutti gli aderenti al Sindaco-Presidente del Consiglio e informarne, per iscritto, il presidente del gruppo dal quale si distaccano.

Art. 8 – Funzioni del Capogruppo

1.- Il Capogruppo rappresenta il Gruppo consiliare che lo ha designato. Effettua le dichiarazioni di voto a nome del proprio Gruppo salvo quanto previsto al c. 3 dell'art. 50 del presente regolamento.

2.- Ogni risposta alle richieste del Gruppo consiliare viene inviata al Capogruppo, salvo diversa indicazione nella istanza stessa.

3.- Al Capogruppo sono inviate le comunicazioni di cui all'art. 125 del T.U. 267/2000.

4.- In caso di assenza del Capogruppo ad una seduta consiliare, le funzioni vengono svolte da un Consigliere designato dai componenti del Gruppo presenti.

Art. 9 – Conferenza dei Capigruppo

1.- La Conferenza dei Capigruppo è composta dai Capigruppo consiliari ed è presieduta dal Presidente del Consiglio.

2.- La Conferenza dei Capigruppo viene convocata, discrezionalmente, dal Sindaco-Presidente del Consiglio per concorrere alla stesura dell'ordine del giorno degli argomenti da trattare in ogni singola seduta con esclusione delle sedute urgenti nonché per la trattazione di argomenti proposti dalla Giunta comunale.

3.- La Conferenza è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei Capigruppo consiliari compreso il Presidente.

Art. 10 - Commissioni permanenti

1.- Il Consiglio comunale procede alla costituzione al suo interno di Commissioni permanenti che restano in carica per tutta la durata del Consiglio stesso.

2.- Le Commissioni permanenti sono articolazioni del Consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti di programmazione, indirizzo e controllo politico-amministrativo allo stesso attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione finanziaria e l'approfondimento dei risultati periodici e del controllo della gestione corrente e degli investimenti. Possono essere incaricate dal Consiglio di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi e progetti, alla gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal comune o con lo stesso interrelati;

3.- Sono costituite le seguenti Commissioni:

PRIMA COMMISSIONE:

TUTELA, CONTROLLO DELLE TERME E BENI DEMANIALI.

Ha competenze in merito a:

- Attività termali e Terme S.Elia;
- Energia;
- Beni demaniali e patrimonio;
- Espropriazioni e concessioni;
- Acquedotti, rete fognaria, NN.UU, Protezione Civile, Energia e Ambiente;
- Edilizia Residenziale Pubblica.
- **servizi infrastrutture cimiteriali e relativi regolamenti**

SECONDA COMMISSIONE:

SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE;

Ha competenze in merito a:

- Commercio, Artigianato e Attività Produttive;
- Agricoltura e Sviluppo Zone Rurali;
- Iniziative turistiche, sportive, teatrali e spettacolistiche in genere;
- Attività culturali, biblioteca, tempo libero;
- Pubblica Istruzione, servizi sociali, sanitari, volontariato e giovani generazioni;
- Urbanistica, Edilizia privata, Lavori pubblici;
- Viabilità, Trasporti e Traffico.

TERZA COMMISSIONE:

INDAGINE PER L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E POLITICA ISTITUZIONALE.

Ha competenze in merito a:

- Bilancio, Finanze e Tributi;
- Partecipazione democratica, decentramento e trasparenza;
- Promozione e rapporti con Altri Enti Istituzionali locali e territoriali;
- Pari Opportunità;
- Programmazione decentrata;

QUARTA COMMISSIONE:

CONTROLLO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI E RELATIVO PERSONALE .

Ha competenze in merito a:

- Personale dipendente, assimilato o da gestire;
- Lavoratori autonomi o figure similari;
- Organizzazione degli uffici e dei servizi;
- Rapporti Sindacali;
- Polizia Municipale;
- Contenzioso.
- **acquisizione beni e servizi e relativi regolamenti**

4.- Qualora il Consiglio comunale lo ritenga utile, può modificare sia il numero che la

composizione delle Commissioni senza per questo, procedere alla modifica del presente regolamento. Alle Commissioni così istituite si applica quanto stabilito dal presente regolamento.

5. – Ai sensi dell'art. 48 dello Statuto comunale ogni commissione è composta da n° 5 componenti assicurando , con criterio proporzionale, la partecipazione delle minoranze a cui è riservata la Presidenza.

6. - Ogni Consigliere può far parte contemporaneamente di più Commissioni consiliari. Non può far parte delle Commissioni il Sindaco.

7. - Il Sindaco o un Assessore da lui delegato non facente parte della Commissione, possono intervenire alle sedute delle Commissioni senza diritto di voto.

8.- L'elezione dei componenti delle Commissioni avviene con votazione palese e separata.

9.- Sono eletti i componenti che conseguono il maggior numero di voti, purchè venga rispettato il criterio proporzionale di Consiglieri assegnati.

10.- Con le stesse modalità si procede anche alla sostituzione dei componenti.

Art. 11 - Presidenza e Segreteria delle Commissioni -

1.- Le Commissioni eleggono, nella loro prima adunanza il Presidente, ed il Vice-Presidente, con votazione palese a maggioranza dei presenti.

2.- Il Sindaco - Presidente del Consiglio, nella prima seduta utile, informa il Consiglio dell'avvenuta elezione del Presidente e del vice Presidente di ciascuna commissione.

3.- Alla segreteria delle Commissioni viene assegnato il Segretario Comunale, o un Funzionario del servizio di riferimento del Comune designato dal Segretario Comunale stesso, con il compito della redazione del processo verbale. Il Segretario della Commissione provvede a tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti il funzionamento della Commissione.

Art. 12 –Compiti delle Commissioni

1. - Le Commissioni, nell'ambito delle rispettive competenze per materie hanno il compito di:

- esaminare e approfondire in sede referente proposte di deliberazioni e questioni in materia di interessi dei cittadini loro deferite dal Consiglio o dal Presidente del Consiglio;

- avanzare di propria iniziativa proposte su materie ed argomenti che ritengano di particolare interesse locale, segnalando al Sindaco - Presidente del Consiglio che deciderà sulle ulteriori procedure per quanto di competenza del Consiglio;
- esprimere, a richiesta del Sindaco - Presidente del Consiglio pareri preliminari di natura non vincolante.

2.- I pareri delle Commissioni consiliari non possono essere né decisionali né deliberativi, ma solamente consultivi.

3.- Il Presidente della Commissione può richiedere, su conforme decisione della commissione stessa, che il parere espresso sia trascritto nell'atto deliberativo del Consiglio comunale inerente le materie oggetto di discussione.

4.- Il parere deve essere reso dalla commissione entro il termine massimo di giorni quindici dall'assegnazione, salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali il Sindaco – Presidente del Consiglio può fissare un termine diverso, in ogni caso non inferiore a tre giorni liberi.

5.- Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il Consiglio tratta ugualmente l'argomento ed assume il relativo provvedimento, facendo constatare la non avvenuta acquisizione del parere da parte della Commissione competente.

Art. 13 - Convocazione delle Commissioni -

1.- La seduta per l'insediamento delle commissioni consiliari permanenti deve tenersi entro quindici giorni dalla data della loro costituzione. La seduta di insediamento è convocata e presieduta dal Sindaco - Presidente del Consiglio, ove istituito.

2.- Le Commissioni, successivamente, sono convocate dai rispettivi Presidenti. L'avviso di convocazione, da inoltrarsi almeno 3 giorni prima della seduta, deve indicare gli argomenti da trattare, il luogo, la data e l'ora della riunione e deve essere trasmesso per conoscenza al Sindaco ed al Segretario Comunale.

3.- La convocazione delle Commissioni può avvenire anche mediante comunicazione telefonica o strumenti telematici purchè risulti prova dell'invio ai singoli componenti.

Art. 14 - Sedute delle Commissioni

1.- Le sedute delle Commissioni sono pubbliche ai sensi di legge tranne quando sia necessario salvaguardare la riservatezza delle persone o l'ordine pubblico ovvero risulti comunque indispensabile in relazione alla natura degli argomenti da trattare.

2.- La riunione della Commissione è valida se interviene almeno la maggioranza

semplice dei componenti.

3. – Alle Commissioni possono essere invitati esperti per illustrare materie specifiche.

Art.15 - Decadenza e sostituzioni

1.- Il Consigliere membro di Commissione decade dopo la mancata partecipazione ingiustificata a 3 sedute consecutive.

2. – La decadenza viene pronunciata dal Consiglio Comunale previo espletamento della procedura di cui all'art. 32 del presente regolamento.

3 - In caso di dimissioni, decadenza o impedimento, i componenti delle Commissioni sono sostituiti con le stesse modalità dell'elezione.

Art. 16 - Commissioni speciali e di indagine

1.- Il Consiglio può istituire, con le modalità di cui all'art 10 del presente Regolamento, Commissioni speciali quando a suo giudizio lo ritenga necessario, incaricate di indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune che non siano già di competenza delle commissioni permanenti.

2 - Le Commissioni speciali durano in carica per il tempo determinato all'atto della costituzione ovvero, in mancanza, per quello necessario ad esperire l'indagine o ad esaminare l'argomento alla stessa assegnato dal Consiglio nella delibera di istituzione.

CAPO III ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO ED INDENNITA'

Art. 17 - Risorse umane e strumentali

1.- Il Sindaco-Presidente del Consiglio, i singoli Consiglieri e i Gruppi consiliari si avvalgono del personale in servizio presso l'ufficio che svolge funzioni di segreteria agli organi istituzionali. Tale ufficio svolge funzioni di supporto per l'accesso alle informazioni e agli atti amministrativi, per la predisposizione di proposte di deliberazione e per ogni altra attività tesa a rendere effettivi i diritti riconosciuti ai consiglieri dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento.

2.- I Gruppi consiliari utilizzano i locali appositamente messi loro a disposizione per riunioni, incontri e comunque per lo svolgimento delle funzioni amministrative. Tali locali dovranno essere forniti di adeguati arredi ed attrezzature per la comunicazione e l'informatica.

3.- Nel caso di assoluta indisponibilità di locali, di carattere contingente e straordinario, sarà comunque consentito ai consiglieri l'utilizzo della sala consiliare , ivi comprese le attrezzature lì presenti, durante l'orario di apertura degli uffici.

Art. 18 – Gettoni ed indennità

1.-I consiglieri comunali hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dalla legge, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un terzo dell'indennità massima prevista per il sindaco.

2.- I consiglieri comunali possono richiedere la trasformazione del gettone di presenza in un indennità di funzione semestrale, sempre che tale regime di indennità comporti per l'ente pari o minori oneri finanziari. A tale scopo verrà ogni anno assunto, come riferimento per il calcolo dell'indennità, l'onere sostenuto mediamente per il consigliere durante il precedente esercizio finanziario a titolo di gettone di presenza nei consigli e nelle commissioni. In tal caso sarà applicata ad ogni consigliere una detrazione pari ad 1/12 della indennità annuale per ogni assenza non giustificata alle sedute del consiglio o delle commissioni.

3.- Ai consiglieri che , in ragione del loro mandato, si rechino fuori dal territorio comunale, previa autorizzazione scritta del presidente del consiglio, è dovuto il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute.

4.- La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal responsabile di area competente, su richiesta scritta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.

TITOLO III
DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

CAPO I
DIRITTI

Art. 19 –Diritti di informazione , accesso agli atti e rilascio di copie

1.- I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del loro mandato, ivi compresi gli atti degli enti e delle aziende dipendenti. In particolare i Consiglieri comunali, al fine di cui sopra, possono prendere visione ed estrarre copia di tutti i documenti depositati agli atti del Comune previa preventiva comunicazione al Responsabile competente ovvero al Segretario Comunale. Essi sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi stabiliti dalla legge.

2.- L'esercizio dei diritti di cui al precedente comma è effettuato dai Consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti al Responsabile del relativo procedimento.

3.- Il rilascio della copia avviene entro i sette giorni successivi a quello della richiesta, salvo per gli atti particolarmente complessi, nel qual caso alla presentazione della richiesta viene concordato il maggior termine per il rilascio.

Art. 20 – Diritti di iniziativa

1.- I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio comunale; a tal fine essi hanno facoltà di presentare proposte di deliberazione inerenti materie di competenza del Consiglio comunale ed emendamenti sulle proposte iscritte all'ordine del giorno.

Art. 21 –Linee programmatiche di mandato

1.- Ciascun Consigliere o i Gruppi consiliari possono, entro 45 giorni dall'insediamento del Consiglio comunale, presentare per iscritto proposte per la definizione delle linee programmatiche di mandato.

CAPO II ATTI DEI CONSIGLIERI

Art.22 – Interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ogni altra istanza

- 1.- I Consiglieri possono presentare all'esame del Consiglio, interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento, su argomenti che concernono l'attività politica ed amministrativa del Comune, la vita culturale, politica, economica, sociale e civile del Paese.
- 2.- Le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni, gli ordini del giorno indirizzati al Sindaco – Presidente del Consiglio, devono essere presentate per iscritto e assunte al protocollo dell'ente.

Art. 23 – Interrogazioni.

- 1.- L'interrogazione consiste nella semplice domanda, rivolta al Sindaco o agli Assessori, per conoscere fatti, atti, documenti e aspetti specifici o per sapere se siano stati presi o si intendano prendere provvedimenti su determinate materie.
- 2.- L'interrogazione viene presentata per iscritto al Sindaco per la risposta. Il Sindaco risponde per iscritto entro 30 giorni o, a sua discrezione, nella prima riunione utile del consiglio, successiva alla data dell'interrogazione. Può avvalersi della relazione scritta del Responsabile del servizio competente. Ove l'oggetto della interrogazione lo consenta, la risposta deve indicare i tempi di realizzazione di quanto eventualmente richiesto.
- 3.- Se l'interrogante richiede risposta orale in Consiglio comunale, la risposta viene data nel primo Consiglio utile, convocato, di norma, entro 30 giorni dalla data di presentazione. E' inserita all'ordine del giorno del Consiglio comunale e l'interrogante ha facoltà di illustrarla per non più di 5 minuti.
- 4.- In caso di mancata risposta scritta nei termini, l'interrogazione va inserita all'ordine del giorno del primo Consiglio comunale utile e la risposta viene data in aula e se richiesto deve essere ripetuta per iscritto all'interrogante.
- 5.- Le interrogazioni relative a fatti ed argomenti identici o connessi vengono svolte contemporaneamente e la risposta potrà essere data contestualmente.
- 6.- Alla risposta l'interrogante può dichiarare soltanto se si ritiene soddisfatto o meno.
- 7.- L'assenza ingiustificata dell'interrogante comporta la decadenza dell'interrogazione.

8.- L'assenza giustificata dell'unico interrogante comporta il rinvio dell'interrogazione alla seduta successiva.

Art. 24 – Interpellanze

1.- L'interpellanza consiste nella domanda scritta rivolta al Sindaco o alla Giunta per conoscere i motivi o gli intendimenti che sono alla base di loro iniziative, atti e decisioni.

2.- L'interpellanza è presentata per iscritto ed inserita, secondo l'ordine di assunzione al protocollo, all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile, e comunicata alla Giunta.

Art. 25 – Svolgimento delle interpellanze in aula.

1.- Dopo la lettura dell'interpellanza da parte del Sindaco – Presidente del Consiglio, l'interpellante può illustrarla per non più di 5 minuti e la risposta deve essere contenuta nello stesso tempo.

2.- L'interpellante può replicare per non più di 5 minuti.

3.- Le interpellanze relative a fatti ed argomenti identici e connessi vengono svolte contemporaneamente.

4.- In tal caso il diritto di illustrare le interpellanze spetta ad uno dei proponenti per ciascuna interpellanza nell'ordine della loro presentazione e nei limiti temporali di cui sopra.

5.- Il Sindaco – Presidente del Consiglio può controreplicare per non più di 5 minuti.

6.- Qualora l'interpellante non sia soddisfatto può presentare una mozione per la seduta successiva al fine di promuovere una votazione sull'oggetto della interpellanza.

7.- L'assenza ingiustificata dell'interpellante comporta la decadenza dell'interpellanza.

8.- L'assenza giustificata dell'unico interpellante comporta il rinvio dell'interpellanza alla seduta successiva.

Art.26 – Mozione.

1.- La mozione consiste in una concreta proposta di deliberazione diretta a manifestare

orientamenti, a definire indirizzi e ad impegnare la Amministrazione comunale in ordine ad uno specifico argomento.

2.- La mozione deve essere presentata per iscritto ed è posta all'ordine del giorno della prima seduta consiliare che sarà convocata entro 30 giorni dalla data di presentazione della medesima

3.- Il proponente legge ed illustra la mozione per 10 minuti.

4.- Qualora la presentazione della mozione avvenga nel corso di una seduta, il Sindaco - Presidente del consiglio ne dispone la acquisizione a verbale se riguarda argomenti in discussione.

5.- Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai dieci minuti, un consigliere per ogni gruppo, il Sindaco e gli Assessori. Il consigliere che ha proposto la mozione ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.

6.- Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

7.- Lo svolgimento delle mozioni precede quello delle interpellanze.

8.- Nel corso della discussione su una mozione è possibile presentare emendamenti o ordini del giorno volti a chiarirne il contenuto.

9.- Le mozioni sono messe in votazione nel loro complesso, dopo la votazione degli emendamenti e sempre che non sia stata comunque avanzata anche, da parte di un solo consigliere, richiesta di votazione per parti distinte e separate. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso.

Art. 27 – Ordini del giorno

1.- Gli ordini del giorno sono provvedimenti approvati dal Consiglio con i quali esso esprime la propria posizione o formula proposte e richieste su fatti o questioni di interesse della comunità per i loro riflessi locali, nazionali o internazionali, che investono problemi politico sociali di carattere generale.

2.- Le proposte di ordine del giorno sono presentate per iscritto almeno 5 giorni prima della seduta al Sindaco - Presidente del Consiglio e sono trattati in seduta pubblica.

3.- Solo se riguardano fatti sopravvenuti dopo la convocazione del Consiglio possono essere presentati, sempre per iscritto, all'inizio della seduta. In tal caso si procede ai sensi dell'art. 39 c. 11

4.- Il Consigliere proponente legge l'ordine del giorno e lo illustra per non più di 15

minuti. Subito dopo ciascun Consigliere può intervenire per un tempo massimo di 10 minuti.

5.- A conclusione della discussione l'ordine del giorno viene posto in votazione.

6.-Il Consiglio stabilisce, tenuto conto delle proposte formulate dal presentatore, le forme di pubblicità da dare agli ordini del giorno approvati.

Art. 28 – Mozione di sfiducia

1.- Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2.- Il Sindaco e la rispettiva Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3.- La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco, viene messa in discussione nel Consiglio comunale non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione al protocollo dell'Ente.

4.- Qualora il Sindaco - Presidente del Consiglio non provveda alla convocazione, il Consiglio è convocato con le modalità stabilite dalla legge.

5.- L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio comunale e la nomina di un commissario ai sensi dell'art. 141 del D. Lgs 267/2000.

6.- Il Sindaco informa il Prefetto dell'avvenuta presentazione della mozione di sfiducia.

Art.29 - Discussione e votazione di emendamenti.

1.- Ogni Consigliere può inoltre presentare al Sindaco – Presidente del Consiglio, prima della chiusura della discussione, uno o più emendamenti alle proposte di deliberazione o agli ordini del giorno.

2.- Gli emendamenti sono illustrati e discussi secondo l'ordine di presentazione o secondo l'ordine logico che il Presidente reputi opportuno.

3.- La presentazione degli emendamenti ha lo scopo di favorire l'esercizio dell'azione correttiva e/o integrativa da parte dei Consiglieri comunali, al fine di migliorare il contenuto del dispositivo dei provvedimenti deliberativi in funzione del pubblico

interesse dell'Ente.

4.- La facoltà di presentazione degli emendamenti da parte dei Consiglieri comunali deve essere improntata ai principi di correttezza e buona fede e non può essere, surrettiziamente, utilizzata per ostacolare, ritardare o inibire l'adozione, in tempo utile, delle deliberazioni consiliari.

5.- Qualora il Sindaco – Presidente del Consiglio rilevi che, per la mole degli emendamenti presentati o per l'esiguità, futilità o per pretestuosità delle relative argomentazioni, l'azione integrativa e/o correttiva dei Consiglieri comunali sia diretta a conseguire fini chiaramente ostruzionistici, può porre in votazione la questione di fiducia.

6.- La questione di fiducia deve essere approvata con il voto favorevole della metà più uno dei Consiglieri assegnati all'Ente.

7.- L'approvazione della questione di fiducia ha come conseguenza immediata l'automatica decadenza o esclusione di tutti gli emendamenti presentati. In caso di mancata approvazione, si procede all'esame degli emendamenti presentati.

8.- Ferma restando la tempistica per la presentazione degli emendamenti al bilancio, prevista dal vigente regolamento comunale di contabilità, gli emendamenti devono, di norma, essere presentati con almeno 24 ore di anticipo rispetto all'orario stabilito per lo svolgimento della seduta consiliare ed essere, altresì, regolarmente corredati dei pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. Nr. 267/2000, se richiesti dalla natura della deliberazione.

9.- Su proposta del Sindaco - Presidente del Consiglio, da sottoporre immediatamente a votazione, previa dichiarazione di voto, il Consiglio può deliberare di discutere e votare gli emendamenti presentati nella medesima seduta, semprechè in aula siano presenti i funzionari incaricati di esprimere i pareri di cui sopra ed a condizione che questi ultimi siano in grado di esprimerli compiutamente seduta stante. In caso contrario, gli emendamenti stessi non potranno essere né discussi, né votati.

CAPO III DOVERI

Art. 30 - Comportamento dei consiglieri

1.- Nell'esercizio della sua funzione il Consigliere comunale deve mantenere un contegno corretto e rispettoso della dignità dell'Assemblea.

2.- E' vietato l'uso di espressioni, atteggiamenti e strumenti sconvenienti od offensivi, nonché ogni riferimento a persone estranee al Consiglio, individuate o facilmente

individuabili sulla scorta dell'esposizione.

3.- Ove questa disposizione non venga rispettata il Sindaco - Presidente del Consiglio farà al Consigliere un primo richiamo informale. Ove l'atteggiamento prevaricatore persista, il Sindaco ripeterà il richiamo formale, che dovrà essere messo a verbale con l'indicazione che si tratta del secondo richiamo, con invito alla desistenza sotto minaccia di privarlo del diritto di intervento.

4.- Ove l'atteggiamento illegittimo persista ulteriormente, il Presidente toglierà la parola al Consigliere vietandogli di proseguire.

5.- Ove la disposizione non venga rispettata il Sindaco -Presidente del Consiglio invita il Consigliere ad abbandonare l'aula. Ove il Consigliere non abbandoni l'aula il Sindaco - Presidente del Consiglio può sospendere la seduta e richiedere l'intervento dei Vigili Urbani e/o della Forza Pubblica.

Art.31 –Doveri dei Consiglieri.

1.- I Consiglieri esercitano le proprie funzioni durante il mandato elettorale in qualità di rappresentanti dell'intera comunità.

2.- E' dovere dei Consiglieri regolarmente convocati di intervenire alle sedute del Consiglio o di giustificare le assenze.

3.- Costituiscono casi di assenza giustificata: malattia certificata, congedi dal lavoro, situazioni personali e familiari indilazionabili, impegni istituzionali o professionali concorrenti debitamente documentati. Altri casi non specificati verranno valutati dal Consiglio comunale.

4.- Il Consigliere nell'espletamento del proprio mandato ha il dovere del segreto d'ufficio, per informazioni e fatti dei quali viene a conoscenza e per i quali ciò sia previsto da leggi o da regolamenti.

Art. 32 – Decadenza dalla carica di consigliere comunale.

1.- Il Consiglio dichiara la decadenza dei Consiglieri che non intervengano senza giustificati motivi alle sedute del Consiglio comunale per tre sedute consecutive ai sensi dell'art. 45 dello Statuto comunale.

2.- Il Consigliere decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

3.- Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dalla legge.

4.- In ogni caso la decadenza dalla carica di consigliere comunale è pronunciata dal consiglio almeno dieci giorni dopo l'avvenuta notifica della relativa proposta.

5.- La proposta va discussa in seduta pubblica e votata a scrutinio palese per appello nominale.

TITOLO IV. ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

CAPO I° SESSIONI E VALIDITA' DELLE SEDUTE.

Art.33 - Sessioni ordinarie.

1.- Il Consiglio si riunisce, almeno due volte l'anno, in sessione ordinaria per l'approvazione del Bilancio di previsione e del Conto Consuntivo; in sessione straordinaria negli altri casi. Il Consiglio è convocato d'urgenza solo quando sussistano motivi rilevanti che rendono necessaria la riunione.

2.- Le sedute del Consiglio sono valide, nel caso di prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri assegnati, e nel caso di seconda convocazione con la presenza di 1/3 più uno dei consiglieri assegnati, fatti salvi i casi di maggioranza speciale richiesti dallo statuto o dalla legge.

3. - Ai fini di quanto stabilito nel precedente comma, nel computo dei consiglieri assegnati non si tiene conto del Sindaco, la cui presenza tuttavia rileva per la validità della seduta.

4.- Il consigliere impossibilitato ad essere presente alla seduta del consiglio deve darne avviso al Segretario il quale comunica al consiglio, durante la seduta, che l'assenza è giustificata.

5.- Nel caso in cui trascorra un'ora da quella fissata nell'avviso di prima convocazione, ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei consiglieri necessario per deliberare validamente, il Sindaco-Presidente del Consiglio ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta la seduta.

5.- In qualsiasi momento nel corso della seduta, purchè non nel corso della votazione, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo consigliere. Il Sindaco-Presidente del consiglio, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia raggiunto il numero legale. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione, dichiara deserta la seduta.

6.- La prescrizione di cui al comma precedente non si applica nel caso di sedute convocate esclusivamente per l'illustrazione di argomenti di carattere generale, cui non fa seguito alcuna votazione.

Art.34 – Convocazione

1.- Il Consiglio comunale è convocato su iniziativa del Sindaco- Presidente del Consiglio.

2.- Il Consiglio comunale è altresì convocato dal Sindaco-Presidente del Consiglio su richiesta di 1/5 dei consiglieri assegnati ai sensi dell'art. 39 comma 2 del D. Lgs. 267/2000, su richiesta della Giunta comunale e su iniziativa popolare.

3.- La convocazione del Consiglio comunale avviene per iniziativa popolare quando ciò è richiesto da almeno 200 cittadini residenti o che hanno domicilio nel comune.

4.- La richiesta di convocazione su iniziativa popolare deve essere adeguatamente motivata e relativa ad argomenti di competenza consiliare. Essa deve essere sottoscritta dai cittadini richiedenti con a fianco delle firme, l'indicazione leggibile delle generalità dei sottoscrittori e l'allegazione di copia di un documento di identità. Deve altresì espressamente contenere il nominativo di uno o più rappresentanti cui inviare le comunicazioni.

5.- Qualora la richiesta non sia accolta, le decisioni adottate dal Sindaco-Presidente del Consiglio comunale e congruamente motivate sono comunicate ai richiedenti nella persona del rappresentante indicato.

Art.35 - Avvisi di convocazione.

1.- La convocazione è fatta dal Sindaco-Presidente del Consiglio con avvisi scritti da consegnarsi nella residenza del Consigliere, o al domicilio eletto nel Comune da ciascun consigliere ed è valido anche se il consigliere è assente dalla sua sede, purchè la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra persona dal consigliere stesso indicata. L'avviso può essere anche spedito con raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo telegrafo.

2.- La consegna a mani deve risultare da referto di notificazione del Messo comunale, o mediante attestato indicante l'impossibilità di notifica per assenza anche di persone incaricate o di rifiuto di ricevere la notifica.

3.- I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono comunicare per iscritto entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domicilio nel Comune presso il quale inviare gli avvisi di convocazione e ogni altro atto pertinente la carica.

4.- L'avviso contiene l'elencazione degli argomenti da trattare e costituisce l'ordine del giorno dell'adunanza.

5.- L'avviso, oltre al giorno, all'ora e al luogo della seduta, deve altresì indicare se si tratta di seduta ordinaria, straordinaria o urgente. L'avviso può indicare anche la data di 2^ convocazione.

6.- Della convocazione del Consiglio comunale è data comunicazione scritta agli eventuali Assessori non facenti parte del Consiglio.

7.- L'avviso di convocazione per le sedute ordinarie deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della riunione.

8.- Per le sedute straordinarie la consegna dell'avviso deve avvenire almeno tre giorni prima della riunione.

9.- Nei casi di urgenza basta che l'avviso con l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno sia notificato 24 ore prima .

10.- Nel caso in cui, dopo la consegna dell'avviso di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno altri argomenti da trattare, occorre darne comunicazione scritta ai consiglieri almeno ventiquattro ore prima.

11.- L'ordine del giorno può essere integrato su richiesta del Sindaco-Presidente del Consiglio, con l'aggiunta di altri argomenti da trattare, anche nella stessa seduta consiliare purché tutti i Consiglieri assegnati siano presenti ed esprimano voto favorevole all'integrazione.

12. – Le Commissioni Consiliari ed i singoli consiglieri possono chiedere al Sindaco-Presidente del Consiglio l'iscrizione di argomenti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale con comunicazione scritta, debitamente protocollata, da far pervenire almeno trenta giorni prima. Per argomenti di particolare rilevanza ed urgenza le proposte possono essere presentate in un termine più breve, comunque non inferiore a sette giorni. Il Sindaco-Presidente del Consiglio può non iscrivere l'argomento proposto all'ordine del giorno ma, in tale evenienza, comunica al proponente le ragioni del mancato inserimento.

Art. 36 - Deposito e consultazione degli atti relativi agli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

1.- Gli atti relativi a ciascun argomento iscritto all'ordine del giorno sono depositati nella Segreteria comunale 3 giorni prima della seduta consiliare se trattasi di sessione

ordinaria, 2 giorni prima se trattasi di seduta straordinaria e 24 ore prima per le sedute straordinarie d'urgenza.

2 - I Consiglieri comunali hanno diritto di prendere visione ed estrarre copia di tali atti, durante le ore di ufficio.

3.- Ogni consigliere ha diritto di chiedere che non vengano trattati argomenti per i quali non sia stata depositata presso la segreteria tutta la relativa documentazione entro i termini previsti nei commi precedenti.

Art. 37 – Sedute di prima e seconda convocazione

1.- E' di prima convocazione la seduta indicata nell'avviso di convocazione nella quale gli argomenti all'ordine del giorno sono inseriti per la prima volta o sono reinseriti a seguito di mancata approvazione o rinvio di precedente seduta.

2.- E' considerata seduta di prima convocazione anche quella che segue una seduta regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.

3.- Nel caso in cui la seduta di prima convocazione sia dichiarata deserta per mancanza di numero legale, il consiglio si riunisce in seconda convocazione da tenersi in un giorno diverso e, comunque, dopo almeno 24 ore.

4- E' considerata di seconda convocazione la seduta scaturita da una prima seduta andata deserta per mancanza del numero legale.

5- Ove l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, deve essere rinnovato ai soli consiglieri risultati assenti.

6- Anche per la seduta di seconda convocazione, qualora trascorra un'ora da quella fissata per il suo inizio, ed eseguito l'appello, sia constatata la mancanza del numero dei consiglieri necessario per deliberare validamente, il Sindaco-Presidente del Consiglio ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta la seduta.

Art. 38 Comportamento del pubblico

1.- Il pubblico non può accedere agli spazi della sala riservata ai consiglieri senza esplicita autorizzazione del Sindaco-Presidente del Consiglio ed è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dal manifestare approvazione o disapprovazione sulle opinioni espresse dai consiglieri o sulle decisioni adottate dal consiglio.

2.- Il Sindaco-Presidente del Consiglio può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori, avvalendosi, ove occorra ed a propria discrezione dell'opera dei vigili urbani e/o della forza pubblica.

Art.39 - Avvisi al pubblico.

1.- L'ordine del giorno del Consiglio comunale deve essere pubblicato all'Albo Pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima seduta.

2.- Il Sindaco-Presidente del Consiglio provvede a far avvertire la cittadinanza della convocazione del Consiglio mediante manifesti da affiggersi negli usuali luoghi pubblici, ovvero con altri mezzi idonei ad avvisare la cittadinanza.

3.- Entro i termini previsti per la consegna ai Consiglieri comunali, copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle sedute, inclusi quelli aggiuntivi, viene inviato:

- All'Ufficio Territoriale del Governo;
- Al Comando Stazione Carabinieri;
- Al Comando di Polizia Municipale.

Art..40- Presidenza delle sedute.

1.- Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco.

2.- In caso di assenza o di impedimento del Sindaco, la presidenza spetta nell'ordine:

- a) Vicesindaco
- b) Consigliere anziano.

Art.41 – Consigliere anziano

1.- E' Consigliere anziano il Consigliere di maggioranza più anziano d'età tra quelli in carica.

TITOLO V FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

CAPO I RIUNIONI

Art.42 – Riunione del Consiglio.

- 1.- La riunione ha inizio all'ora stabilita nell'avviso di convocazione.
- 2.- Il Segretario procede all'appello dei Consiglieri.
- 3.- Se il numero legale non è raggiunto entro un'ora dal primo appello, la riunione è dichiarata deserta e ne è steso verbale con l'indicazione dei nomi dei Consiglieri intervenuti.

Art.43 – Riunioni pubbliche

- 1.- Le riunioni del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dal successivo articolo.

Art. 44- Riunioni segrete

- 1.- La riunione si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano valutazione di comportamenti di persone.
- 2.- Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno.
- 3.- Alla seduta segreta partecipano esclusivamente il Sindaco-Presidente del Consiglio, i Consiglieri e il Segretario Comunale.
- 4.- Il verbale della discussione, in tal caso, non viene pubblicato all'Albo Pretorio.

Art.45 - Nomina degli scrutatori.

- 1.- Dopo aver dichiarato aperta la seduta, il Sindaco-Presidente del Consiglio sceglie tra i Consiglieri tre scrutatori con il compito di assisterlo nelle votazioni sia palesi che segrete e nell'accertamento dei relativi risultati.
- 2.- Uno degli scrutatori deve essere scelto in rappresentanza della minoranza ove questa sia presente.

CAPO II° DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Art.46 - Apertura della discussione.

- 1.- Concluse le formalità preliminari, dichiarata aperta la seduta, prima della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Sindaco-Presidente del Consiglio illustra le eventuali comunicazioni su fatti e attività di particolare attualità ed interesse anche se non iscritti all'ordine del giorno. Sulle comunicazioni hanno facoltà di intervenire tutti i Consiglieri, di norma uno per gruppo.
- 2.- La discussione su ciascun argomento è aperta dal Presidente con l'enunciazione dell'oggetto della proposta. Le proposte vengono trattate secondo l'ordine di iscrizione.
- 3.- E' facoltà del Sindaco-Presidente del Consiglio o di ciascun Consigliere proporre variazioni alla progressione dell'ordine del giorno. Sulla proposta il Consiglio decide con la maggioranza dei presenti.
- 4.- La relazione illustrativa di ciascun argomento da trattare è svolta dal Sindaco-Presidente del Consiglio o dall'Assessore competente o dal Consigliere relatore o proponente.
- 5.- Per esigenze di ordine tecnico e giuridico la relazione può essere svolta dal Segretario Comunale o da altro funzionario o da consulente esterno.

Art.47-Discussione – norme generali.

- 1.- Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Sindaco-Presidente del Consiglio dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire. Nel caso in cui il Sindaco-Presidente del Consiglio inviti i Consiglieri alla discussione e nessuno chiede di intervenire, la proposta viene messa immediatamente in votazione.
- 2.- Nella trattazione dello stesso argomento solo i capigruppo, o i consiglieri dagli stessi incaricati di intervenire a nome del gruppo, possono prendere la parola per due volte; il primo intervento non può avere durata superiore a dieci minuti; il secondo, di replica ad altro intervento del Sindaco-Presidente del Consiglio o del relatore, deve essere contenuto nel limite di cinque minuti.
- 3.- Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più di dieci minuti ciascuno.
- 4.- Il Presidente e l'Assessore delegato per materia possono intervenire in qualsiasi momento della discussione per non più di 10 minuti ciascuno.

5.- Il Presidente od il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.

6.- Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore e le contropliche, dichiara chiusa la discussione.

7.- Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a cinque minuti. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capigruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.

8.- I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative al bilancio preventivo, al conto consuntivo, ai regolamenti ed ai piani regolatori e loro varianti generali. In ogni altra occasione limiti di tempo più ampi possono essere fissati a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo, dandone avviso al Consiglio all'inizio della seduta o prima che si proceda all'esame dell'argomento. In caso di controversia decide definitivamente il Consiglio Comunale.

9.- Nel corso della discussione, purché non nel corso di un intervento, il Presidente, eventualmente previa consultazione con i capigruppo, può proporre al consiglio che la seduta sia sospesa per non più di trenta minuti. La sospensione è posta in votazione immediatamente ed è approvata a maggioranza dei votanti, senza computare gli astenuti.

10.- Quando il consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, il Presidente gli può togliere la parola, dopo averlo invitato a concludere.

11.- Il Presidente richiama il consigliere che si discosta palesemente dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi, può togliergli la parola se il consigliere, dopo il secondo invito ad astenersi, persiste nel suo atteggiamento.

12.- La lettura di un intervento non può, in ogni caso, eccedere la durata di cui ai commi precedenti. Il documento va consegnato al segretario per l'acquisizione a verbale e la distribuzione in copia ai consiglieri presenti.

13.- Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

14.- Per specifici argomenti, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, il consiglio può aumentare i tempi e il numero degli interventi a disposizione, anche limitatamente ai soli Capigruppo. La proposta costituisce questione pregiudiziale.

15.- Nella prima seduta di insediamento del consiglio comunale gli interventi non sono soggetti a termini di durata.

Art. 48 Questioni pregiudiziali e sospensione

1.- Il consigliere, facendone espressa richiesta al Sindaco-Presidente del Consiglio prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale per ottenere che quell'argomento non si discuta ovvero per ottenere la sospensione della discussione, il suo rinvio al verificarsi di determinate scadenze o la modifica di tempi e durata degli interventi.

2.- La questione sospensiva può essere posta, per una sola volta, anche nel corso della discussione.

3.- Le questioni sono discusse e, se necessario, accolte o, respinte a maggioranza dei votanti, non computando gli astenuti, immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione.

4.- Dopo il proponente, sulle questioni possono prendere la parola solo un consigliere favorevole ed uno contrario.

5.- In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione delle discussioni simili da parte del Sindaco-Presidente del Consiglio, ad un'unica discussione, nel corso della quale può intervenire un solo consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta l'argomento è rinviato.

6.- La votazione ha luogo per alzata di mano.

7.- I richiami al regolamento e all'ordine del giorno hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, dopo il proponente possono prendere la parola un consigliere favorevole ed uno contrario.

8.- Ove il consiglio venga chiamato dal Sindaco-Presidente del Consiglio a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

9.- La questione sospensiva non può essere posta quando il Consiglio è stato convocato su richiesta di un quinto dei consiglieri.

Art. 49 Fatto personale

1.- Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.

2.- Il consigliere che chiede la parola deve indicare espressamente tale motivazione. Il Sindaco-Presidente del Consiglio decide se il fatto sussiste; ove però l'intervenuto insista sulla questione posta, decide il Consiglio per alzata di mano e senza discussione.

3.- Il consigliere che con le sue affermazioni ha dato origine al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificarle.

Art.50 - Astensione facoltativa e obbligatoria.

1.- I Consiglieri hanno facoltà di astenersi dal votare e la esercitano facendone espressa dichiarazione. Sono considerati astenuti i consiglieri presenti che, invitati a votare, non partecipano alla votazione.

2.- I Consiglieri astenuti di cui al comma precedente concorrono alla formazione del numero legale per la validità della seduta ma non si computano nel numero dei votanti.

3.- I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni quando si tratta di interessi propri o dei loro parenti e affini fino al quarto grado civile o di conferire impieghi ai medesimi.

4.- I Consiglieri astenuti a norma del comma 3 si allontanano dall'aula avvertendo il Segretario Comunale per la registrazione a verbale.

5. - I Consiglieri allontanandosi vengono computati tra gli assenti al fine della verifica del numero legale.

Art.51 - Sistemi di votazione.

1.- A conclusione degli interventi il Sindaco-Presidente del Consiglio dichiara chiusa la discussione e i consiglieri possono prenotare l'intervento per la dichiarazione di voto.

2.- Un consigliere per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento del proprio gruppo.

3.- Ogni Consigliere può prenotare l'intervento per una propria dichiarazione di voto qualora dichiararsi di differenziarsi dal proprio gruppo nel voto o nelle motivazioni.

4.- Prima delle dichiarazioni di voto il Sindaco-Presidente del Consiglio e gli Assessori competenti possono prendere la parola, per non più di cinque minuti, per brevi repliche.

5.- Esaurite le dichiarazioni di voto inizia la procedura di votazione e non è più concessa la parola fino alla proclamazione di voto.

6.- L'espressione del voto è normalmente palese: i Consiglieri votano per alzata di mano.

7.- Le deliberazioni concernenti persone debbono essere adottate a scrutinio segreto. Questa forma di votazione sarà osservata, solo quando la legge, lo Statuto o il Regolamento, espressamente lo prescrivono.

8.- La votazione a scrutinio segreto è fatta a mezzo di schede. Il Sindaco-Presidente del Consiglio, con l'assistenza degli scrutatori, procede al loro spoglio accertando che risultino corrispondenti allo stesso numero di votanti, e ne riconosce e proclama l'esito. Le schede contestate od annullate sono vidimate dal Sindaco-Presidente del Consiglio, dagli scrutatori e dal Segretario e sono conservate nell'archivio comunale.

9.- Su ogni argomento all'ordine del giorno si svolge, di norma, un'unica votazione; qualora l'argomento posto all'ordine del giorno riguardi più questioni tra loro collegate, ma organicamente distinte, il Sindaco-Presidente del Consiglio può, anche su richiesta di uno o più consiglieri, autorizzare separate votazioni.

10.- La deliberazione da adottare è quella risultante dagli atti depositati con gli emendamenti proposti dal presidente prima delle dichiarazioni di voto, o, con il consenso dei capigruppo, prima della votazione.

11.- Prima della votazione complessiva dell'argomento, il Sindaco-Presidente del Consiglio può mettere in votazione separata gli emendamenti proposti per iscritto dai consiglieri, mediante consegna al segretario, prima o nel corso della discussione.

12.- L'unico effetto dell'approvazione separata di emendamenti è la sostituzione di questi alle rispettive parti della proposta di deliberazione, specificatamente emendata, e da sottoporre a votazione complessiva.

13.- Salvo quanto previsto dall'art. 29 del presente Regolamento, gli emendamenti possono essere messi in votazione solo se muniti dei pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000 che, se possibile, vengono acquisiti nel corso della seduta.

Art.52 - Approvazione delle proposte.

1.- La proposta si intende approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, salvo le eccezioni di legge.

2.- La maggioranza assoluta corrisponde alla metà più uno dei votanti.

3.- Il numero dei votanti si ottiene sottraendo dal numero dei Consiglieri presenti il numero degli astenuti.

4.- Nelle votazioni segrete le schede bianche e le nulle si computano nel numero dei

votanti per determinare la maggioranza.

5. –Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti tra favorevoli e contrari prevale la proposta del Sindaco-Presidente del Consiglio.

6.- In caso di votazione segreta che dia come esito la parità tra voti favorevoli e contrari, dopo eventuali chiarimenti del Sindaco-Presidente del Consiglio, si procede al rinnovo della votazione seduta stante.

7.- Ove la parità dei voti si ripeta anche nella votazione di cui al precedente comma la proposta verrà reiscritta nell'ordine del giorno di una successiva seduta.

Art. 53 Irregolarità nella votazione.

1.- Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Sindaco-Presidente del Consiglio, su segnalazione degli scrutatori o del segretario, può, valutare le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i consiglieri che presero parte a quella annullata.

Art.54 - Partecipazione del Segretario, dei Responsabili di servizio e del Revisore dei Conti.

1.- Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio, con funzioni consultive, referenti e di assistenza. Può intervenire su disposizione del Sindaco-Presidente del Consiglio.

2.- In caso di vacanza, assenza o impedimento lo sostituisce un segretario appositamente nominato.

3.- In caso di impedimento improvviso le funzioni di verbalizzazione vengono svolte da un funzionario o da un Consigliere indicato dal Sindaco-Presidente del Consiglio.

4.- Il Segretario non deve partecipare alla discussione di una determinata deliberazione riguardante interessi propri o dei parenti o affini fino al quarto grado. In tale caso è sostituito con le modalità di cui al precedente comma.

5.- Quando per la discussione o la deliberazione di un determinato argomento è ritenuta necessaria la loro presenza, i responsabili di servizio possono essere convocati a partecipare alla seduta. Questi prendono la parola su richiesta del Sindaco-Presidente del Consiglio.

6.- Il Revisore dei Conti può partecipare alle sedute consiliari. Prende la parola su richiesta del Sindaco-Presidente del Consiglio per illustrare e riferire su argomenti inerenti lo svolgimento delle sue funzioni.

Art.55 - Redazione del processo verbale delle sedute.

1.- Di ogni seduta, il Segretario, redige sommario processo verbale con il quale si documentano i presenti e gli assenti, lo svolgimento del dibattito, della seduta e le decisioni adottate dal Consiglio comunale. Il verbale è sottoscritto dal Segretario e dal Sindaco-Presidente del Consiglio.

2.- Delle sedute del Consiglio comunale può essere effettuata registrazione su nastri magnetici che verranno conservati per 5 anni, da utilizzare per maggiori precisazioni a richiesta dei Consiglieri.

Art. 56 - Deliberazioni

1.- Le deliberazioni sono gli atti del Consiglio Comunale che hanno contenuto di provvedimento amministrativo, adottati a seguito di istruttoria e sulle cui proposte sono stati acquisiti tutti i pareri previsti dalla legge.

2.- Le deliberazioni vengono redatte a cura del segretario comunale secondo corrette regole amministrative.

3.- Il verbale di seduta, prima della approvazione in consiglio comunale, viene depositato presso l'ufficio di segreteria.

4.- Le deliberazioni devono necessariamente contenere il numero d'ordine progressivo, la data della seduta, l'indicazione dei consiglieri presenti, l'oggetto, la parte narrativa o descrittiva, l'esito della votazione, la parte dispositiva, le sottoscrizioni di cui al comma 6 nonché i pareri, se previsti dalla legge.

5.- I singoli consiglieri possono chiedere di inserire nel testo della deliberazione proprie dichiarazioni a verbale, previa formale dettatura ovvero tramite consegna di apposito documento scritto.

6.- Le deliberazioni sono firmate dal presidente e dal segretario comunale.

7.- Il segretario comunale attesta la conformità delle copie agli originali ai fini amministrativi, la regolare pubblicazione e l'intervenuta esecutività.

Art. 57 - Diritti dei consiglieri.

1.- Ogni consigliere ha diritto ad ottenere che nel verbale venga dato atto del suo voto e dei motivi del medesimo, nonché l'inserimento di specifiche dichiarazioni contenute nei propri interventi.

2.- Ogni consigliere ha diritto ad ottenere, a sua cura e spese, una copia dei supporti audio-visivi.

Art. 58 - Revoca e modifica deliberazioni.

1.- Le deliberazioni del Consiglio che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive devono fare espressa e chiara menzione dell'atto modificato o revocato

**CAPO IV°
CONTROLLI**

Art. 59 – Bilancio di previsione. Controllo sostitutivo.

1.- Trascorso il termine entro il quale il Bilancio deve essere approvato, senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, il Sindaco-Presidente del Consiglio ne da comunicazione al Prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio comunale.

**TITOLO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE.**

Art.60 - Modificazioni e abrogazione.

1.- Le modifiche alle disposizioni del presente Regolamento sono deliberate dal Consiglio comunale

Art.61 - Entrata in vigore .

1.- Il presente Regolamento entra in vigore dopo la esecutività della delibera di approvazione.

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Art. 1 Ambito d' applicazione
Art. 2 Sede delle riunioni
Art. 3 Entrata in carica dei Consiglieri

TITOLO II

CAPO I - COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO

- Art. 4 Prima seduta del Consiglio - Adempimenti
Art. 5 Dimissioni
Art. 6 Supplenza in caso di sospensione di Consiglieri comunali

CAPO II – GRUPPI E COMMISSIONI CONSILIARI

- Art. 7 Organizzazione dei gruppi consiliari
Art. 8 Funzioni del Capogruppo
Art. 9 Conferenza dei Capigruppo
Art. 10 Istituzione delle Commissioni permanenti
Art. 11 Presidenza e segreteria delle Commissioni
Art. 12 Compiti delle Commissioni
Art. 13 Convocazione delle Commissioni
Art. 14 Sedute delle Commissioni
Art. 15 Decadenza e sostituzioni
Art. 16 Commissioni speciali e di indagine

CAPO III – AUTONOMIA FINANZIARIA E ORGANIZZATIVA DEL CONSIGLIO

- Art. 17 Risorse umane e strumentali
Art. 18 Risorse finanziarie e modalità per la loro gestione

TITOLO III – DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

CAPO I - DIRITTI

- Art. 19 Diritti di informazione, accesso agli atti e rilascio di copie
Art. 20 Diritti di iniziativa
Art. 21 Linee programmatiche di mandato

CAPO II - ATTI DEI CONSIGLIERI

- Art. 22 Interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ogni altra istanza

Art. 23	Interrogazioni
Art. 24	Interpellanze
Art. 25	Svolgimento delle interpellanze in aula
Art. 26	Mozione
Art. 27	Ordini del giorno
Art. 28	Mozione di sfiducia
Art. 29	Discussione e votazione di emendamenti

CAPO III – DOVERI

Art. 30	Comportamento dei consiglieri
Art. 31	Doveri dei consiglieri
Art. 32	Comunicazione dei redditi

TITOLO IV – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I - SESSIONI

Art. 33	Sessioni ordinarie
Art. 34	Sessioni straordinarie
Art. 35	Riunioni urgenti

CAPO II – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Art. 36	Presidenza delle sedute
Art. 37	Consigliere anziano

CAPO III – SVOLGIMENTO ATTIVITA' CONSILIARE

Art. 38	Convocazione
Art. 39	Avvisi di convocazione
Art. 40	Deposito e consultazione degli atti relativi agli oggetti iscritti all'ordine del giorno
Art. 41	Avvisi al pubblico
Art. 42	Numero legale per la validità delle sedute
Art. 43	Riunione del Consiglio
Art. 44	Riunioni pubbliche
Art. 45	Riunioni segrete
Art. 46	Nomina degli scrutatori
Art. 47	Apertura della discussione
Art. 48	Discussione - Norme generali
Art. 49	Sistemi di votazione
Art. 50	Astensione facoltativa e obbligatoria
Art. 51	Approvazione delle proposte
Art. 52	Partecipazione del Segretario, dei Responsabili di servizio e del Revisore dei conti
Art. 53	Redazione del processo verbale delle sedute

CAPO III° - CONTROLLI

Art. 59 Bilancio di previsione. Controllo sostitutivo.

TITOLO VI° – DISPOSIZIONI TRANSITORIE
--

Art. 60 Modificazioni e abrogazione

Art. 61 Entrata in vigore